

2018

STUDIO 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Circolare informativa n.7fs



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Edoardo Fossati
Commercialista
Revisore Contabile

Andrea Filippo Sanvito
Commercialista
Revisore Contabile

Gian Antonio Montagnini
Commercialista
Revisore Contabile

Davide Riva
Commercialista
Revisore Contabile



Ordine
Consulenti del Lavoro
Monza e Brianza

Alessandro Fossati
Consulente del Lavoro

Laura Montagnini
Payroll Specialist

**AREA: Amministrazione e Contabilità
Consulenza Fiscale e Societaria**

Argomento di approfondimento:

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

Monza, 04.05.2018

A tutti gli Assistiti

Loro sedi

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

Dal prossimo 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica fa il proprio debutto nel mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti. L’Agenzia delle entrate ha emanato, lo scorso 30 aprile, la circolare n. 8/E per esplicitare tali novità.

A seguire, si fornisce un sunto delle principali indicazioni fornite.

Cessione di carburanti e documentazione necessaria

L’anticipazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni – effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva - di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. L'emissione della fattura, in tale ambito, dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

L’obbligo, invece, non riguarda – ad esempio - le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.

Contenuto della fattura	Targa Modello	<ul style="list-style-type: none"> • Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. "scheda carburante". Le informazioni, pertanto, non sono obbligatorie • I dati (in particolare la targa) potranno comunque essere inseriti facoltativamente nei documenti, in un apposito campo “Mezzo Trasporto”. Ciò aiuterà gli operatori a ricondurre l’acquisto ad un determinato veicolo, ai fini di stabilirne la deducibilità del costo
	Acquisti promiscui	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora si effettuino più operazioni esposte in un’unica fattura, per le quali l’obbligo di forma elettronica riguardi solo alcune di esse, si dovrà utilizzare tale forma per l’intera operazione • <u>Esempio</u>: un soggetto Iva che rifornisce il proprio veicolo aziendale di benzina presso un impianto stradale di distribuzione e, contestualmente, vi fa eseguire un intervento di riparazione, ovvero un lavaggio, ovvero acquisti altri beni non legati al veicolo, dovrà ricevere una fattura elettronica per l’intero corrispettivo
Fatture differite	Più rifornimenti nello stesso mese	<ul style="list-style-type: none"> • È consentita l’emissione di un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti • La procedura è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole

		<p>consegne siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data, generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • A questo fine, ove contenenti le informazioni necessari , potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche
Specifici esoneri	Minimi e forfetari	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante rappresenta un'anticipazione del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019 • Permangono, dunque, gli esoneri da tali obblighi di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (c.d. minimi) e per quelli che applicano il regime forfettario
Registrazione e conservazione	Documenti riepilogativi	<ul style="list-style-type: none"> • Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata
	Conservazione sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> • In tema di conservazione elettronica delle fatture in discussione, mediante adesione ad apposito accordo con l'agenzia delle entrate, che potrà essere gestito dallo studio scrivente, è previsto che tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione sostitutiva dall'Agenzia delle entrate stessa.

Cessione di carburanti e modalità di pagamento

Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere **la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo.**

Nella tabella che segue sono riepilogati gli strumenti ammessi e alcune peculiarità dei medesimi.

Strumenti tracciati di pagamento	<p>Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziari (anche non soggetto all'obbligo di comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria); • addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale; • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; • strumenti di pagamento elettronico disponibili (come <i>card</i>, applicazioni per <i>smartphone/tablet</i>, dispositivi elettronici vari, etc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. <p>Sono altresì ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.</p> <p>Si pensi al seguente esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dipendente in trasferta con vettura aziendale;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • effettua rifornimento con carta a lui intestata (e non all'azienda); • l'azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) 						
Sistema del netting e delle convenzioni	I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting" (circolari n. 205/E/1998 e n. 42/E/2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati						
Buoni e card: nuovo scenario definitivo dal 2019	<table border="1"> <tr> <td>Buono o carta monouso</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti; • obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica </td> </tr> <tr> <td>Buono o carta multiuso (titoli di legittimazione)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche", etc.) ovvero che consentono l'acquisto di più beni e servizi; • la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica; • nel caso di buoni per l'acquisto di benzina agevolata, si veda la circolare n. 30 del 1° agosto 1974) </td> </tr> <tr> <td>Periodo transitorio sino al 31.12.2018</td> <td> <p>Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016.</p> <p>Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento.</p> <p>Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all'applicazione di sanzioni</p> </td> </tr> </table>	Buono o carta monouso	<ul style="list-style-type: none"> • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti; • obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica 	Buono o carta multiuso (titoli di legittimazione)	<ul style="list-style-type: none"> • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche", etc.) ovvero che consentono l'acquisto di più beni e servizi; • la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica; • nel caso di buoni per l'acquisto di benzina agevolata, si veda la circolare n. 30 del 1° agosto 1974) 	Periodo transitorio sino al 31.12.2018	<p>Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016.</p> <p>Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento.</p> <p>Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all'applicazione di sanzioni</p>
	Buono o carta monouso	<ul style="list-style-type: none"> • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti; • obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica 					
	Buono o carta multiuso (titoli di legittimazione)	<ul style="list-style-type: none"> • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche", etc.) ovvero che consentono l'acquisto di più beni e servizi; • la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica; • nel caso di buoni per l'acquisto di benzina agevolata, si veda la circolare n. 30 del 1° agosto 1974) 					
Periodo transitorio sino al 31.12.2018	<p>Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016.</p> <p>Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento.</p> <p>Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all'applicazione di sanzioni</p>						

* * * * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario.

Distinti saluti


Studio F.M.S. Associazione professionale